



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

ED

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Per la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione della ricerca nei settori correlati alla salute ed alla qualità della vita, ed in particolare d'implementazione delle iniziative di programmazione congiunta della ricerca europea.

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ed in particolare il titolo XIX – "Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio" e l'articolo 4 che sancisce come: "...nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.";

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, del 15 luglio 2008, COM(2008) 468 def., intitolata: "Per una programmazione congiunta della ricerca: cooperare per affrontare più efficacemente le sfide comuni";

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea n. 17226 del 3 dicembre 2009, concernenti la Programmazione Congiunta della ricerca in Europa che danno l'avvio dell'iniziativa pilota incentrata su: "La lotta alle malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer", e che individua inoltre la prima serie di temi di programmazione congiunta affinché il Consiglio possa successivamente passare alla loro adozione, con particolare riferimento a quella denominata "Salute, alimentazione e patologie legate all'alimentazione";

VISTA la legge del 9 agosto 1990 n. 241, e successive modificazione ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATA la legge del 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, e di dare attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale, cui sono attribuite le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, fermo restando le competenze esclusive delle Regioni che le esercitano tramite le Aziende Sanitarie Locali;

CONSIDERATO che le citate Iniziative di Programmazione Congiunta, sia pure in un diverso stato di attuazione, sono entrambe finalizzate alla realizzazione di strutture organizzative di base per la definizione di documenti di "Vision" condivisi fra gli Stati membri ed associati, partecipanti alla Programmazione Congiunta, nonché alla redazione di agende strategiche di ricerca ed alla loro attuazione;

CONSIDERATO che nell'ambito della ricerca nel settore Salute e qualità della vita esistono numerose importanti iniziative a livello internazionale ed europeo coordinate sia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che dal Ministero della Salute;

CONSIDERATA l'esigenza di un rafforzamento del coordinamento della presenza italiana nelle Iniziative di Programmazione Congiunta della ricerca, nelle iniziative europee nel settore della ricerca correlata alla Salute ed alla qualità della vita, ed in particolare nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo europeo e nell'ambito del Programma di Sanità Pubblica europeo

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità generali e comuni)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università ed della Ricerca e il Ministero della Salute stabiliscono di collaborare alla realizzazione di iniziative di internazionalizzazione della ricerca nei settori correlati alla salute ed alla qualità della vita con particolare riferimento:

- alle Iniziative di Programmazione Congiunta della Ricerca europea (*Joint Programming Initiatives - JPI*) individuate nell'ambito del processo negoziale tra gli Stati Membri di cui alle premesse, di seguito denominate JPI;
- ad iniziative nell'ambito del Programma Quadro Europeo di Ricerca e Sviluppo di seguito denominato PQ e del Programma europeo di Sanità Pubblica, di seguito denominato PSP;
- ad altre iniziative presenti e future in ambito europeo ed internazionale nel settore della ricerca per la salute e la qualità della vita, compreso il programma sulle infrastrutture di ricerca europee (*European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI*), sia a livello nazionale che internazionale, di seguito denominate ESFRI.

Art. 2

(Impegni ed azioni specifiche delle singole parti)

Le parti nell'ambito delle proprie competenze e dei rispettivi ambiti di intervento, sia di rilevanza internazionale, nazionale che locale, si impegnano congiuntamente, tramite le competenti Direzioni generali per l'Internazionalizzazione della Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per la Ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della Salute, a istituire con apposito provvedimento un Tavolo di Concertazione che provveda all'implementazione del presente accordo.

Articolo 3

(Attività di indirizzo e coordinamento)

Il Tavolo di Concertazione, di cui all'art. 2, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e pianificazione:

- nelle fasi di sviluppo e attuazione delle JPI di cui alle premesse;
- nella identificazione degli obiettivi e delle relative priorità e strategie, nonché delle linee di azione e di indirizzo a livello nazionale per la partecipazione italiana alle JPI, al PQ nel settore della ricerca correlata alla salute ed alla qualità della vita, del PSP e dell'ESFRI, individuando a livello internazionale le iniziative di possibile interesse comune per la Ricerca ai sensi dell'art.1 del presente protocollo d'intesa;
- nel supporto alla struttura di governance e di coordinamento delle varie linee delle JPI, del PQ, del PSP e dell'ESFRI.

Per la partecipazione a detto Tavolo di Concertazione non è previsto alcun compenso a carico delle Parti.

Articolo 4

(Adempimenti delle Parti)

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo d'intesa, e, nel rispetto delle prerogative normative e di mandato Costituzionale dei singoli Dicasteri, si impegnano ad informarsi reciprocamente ed armonizzare le proprie azioni individuali in merito a:

- le fasi relative alla definizione ed implementazione delle JPI, PQ, PSP ed ESFRI a livello internazionale, nonché di tutte le attività finalizzate all'identificazione delle priorità, delle strategie e delle linee di azione e di indirizzo a livello nazionale per la partecipazione italiana a dette iniziative;
- lo svolgimento di attività di disseminazione dei risultati raggiunti per favorire l'aggregazione e la collaborazione di soggetti nazionali, pubblici e privati, interessati a partecipare direttamente o indirettamente alle JPI, PQ, PSP ed ESFRI o alle attività di ricerca dalle stesse promosse;
- lo scambio di informazioni in proprio possesso sulla partecipazione ai progetti europei e sulle fonti di finanziamento;
- l'avvio di una azione verso la Commissione europea tendente al reperimento di finanziamenti comunitari per un migliore svolgimento delle azioni sopra indicate;
- la condivisione e l'implementazione delle ulteriori iniziative di internazionalizzazione della Ricerca nei settori correlati alla salute ed alla qualità della vita, individuate quali di interesse comune;

Le Parti si impegnano inoltre:

- alla stesura di un apposito Piano Strategico Nazionale che, sulla base delle attività di cui al precedente articolo 1, individui gli obiettivi, le strategie e le modalità di partecipazione nonché gli strumenti normativi e le risorse finanziarie necessarie ad una efficace partecipazione italiana alle JPI, PQ, PSP ed ESFRI ed alle attività che ne conseguiranno;
- a collaborare per l'individuazione ed il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti istituzionali, sia a livello internazionale che nazionale e regionale, necessari per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel precedenti commi.

Articolo 5

(Risorse finanziarie e spese ammissibili)

Per il funzionamento del Tavolo di Concertazione non è previsto l'impegno di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che le Parti normalmente destinano al funzionamento delle strutture dove opera il personale utilizzato per il Tavolo stesso.

Articolo 6

(Responsabili dell'attuazione)

I responsabili dell'attuazione del presente protocollo d'intesa sono i due Direttori Generali competenti e rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute, di cui all'articolo 2.

Articolo 7

(Diritto di proprietà ed attività di Comunicazione)

I prodotti risultanti dall'applicazione del presente protocollo sono di proprietà di entrambe le parti, che ne possono disporre per finalità inerenti le proprie attività istituzionali, citando l'altra parte.

Previo accordo le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente protocollo congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.


Articolo 8

(Durata e modifiche al protocollo)

Il presente protocollo non ha scadenza e può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento.

Roma, 24 giugno 2010

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



On.le Mariastella Gelmini

Il Ministro della Salute



Prof. Ferruccio Fazio